CAMERA DEI DEPUTATI N. 4834-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE **MENGOZZI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

nella seduta del 31 gennaio 1968

—

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, recante ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'AIMA

Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1968

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame propone la conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, recante ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana, mediante acquisto di tale prodotto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Questo provvedimento fa seguito al decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1027, col quale l'AIMA fu autorizzata ad acquistare un quantitativo massimo di 100 mila quintali di formaggio grana (grana padano e parmigiano reggiano) prodotto nel 1967 da enti cooperativi ed altri organismi associati di produttori agricoli.

Con il citato decreto-legge n. 18, di cui si propone la conversione in legge, si eleva la quantità acquistabile dall'AIMA fino ad un massimo di 200 mila quintali.

Il provvedimento, come ricorda la relazione ministeriale, venne adottato in considerazione del fatto che il notevole aumento della produzione di formaggio grana verificatosi specialmente nelle ultime annate, insieme ad altre ragioni, aveva determinato una preoccupante stasi negli acquisti del prodotto con conseguente abbassamento del livello dei prezzi.

L'intervento non ha però conseguito l'effetto voluto sia per la grande quantità di formaggio ancora giacente presso i produttori, sia perché l'intervento adottato col primo decreto-legge non ha ancora potuto manifestare completamente i suoi effetti.

Inoltre, specialmente per il comprensorio del parmigiano-reggiano, si è potuto rilevare che le offerte pervenute all'AIMA da parte degli enti cooperativi e degli altri organismi di produttori agricoli superano notevolmente i 100 mila quintali che l'Azienda di Stato era stata autorizzata ad acquistare col primo decreto.

Il Governo, nell'approvare un secondo decreto-legge che porta il quantitativo di formaggio grana da acquistare dall'AIMA a 200 mila quintali, si è reso interprete di queste esigenze.

Del resto ciò fu prospettato anche dal sottoscritto nella sua qualità di relatore al precedente decreto-legge in sede di replica ai numerosi colleghi intervenuti nell'ampio dibattito. Si sostenne cioè che, senza attendere che il decreto compisse il suo ciclo definitivo, era auspicabile che il Governo potesse, con un nuovo decreto-legge, aumentare il quantitativo per rendere efficace l'intervento.

Peraltro questa posizione, che fin da allora fu accettata dal Governo, corrispose alla richiesta dei colleghi di tutte le forze politiche.

Appare superfluo ricordare in questa sede tutte le ragioni, ampiamente illustrate nel citato dibattito parlamentare dell'8 novembre 1967, che stanno al fondo della crisi del settore lattiero-caseario ed in particolare del formaggio grana. Per brevità mi sembra di poter rinviare i colleghi alla relazione fatta in quella circostanza.

Tuttavia non sarà inutile richiamarsi alle deficienze di carattere strutturale del settore lattiero-caseario, soprattutto alla insufficiente presenza di organismi di produttori agricoli nella fase della stagionatura e della vendita del prodotto.

Infatti, la organizzazione dei produttori è consistente nella fase della trasformazione del latte in formaggio (80 per cento della produzione nel comprensorio del parmigiano-reggiano, 50 per cento nel comprensorio del grana padano) ma è del tutto insufficiente nella fase della stagionatura e della vendita.

Bene quindi ha fatto il Ministro dell'agricoltura a preannunciare un nuovo provvedimento ministeriale diretto a favorire, ai sensi dell'articolo 8 del Piano verde n. 2, la stagionatura del prodotto direttamente da parte dei produttori agricoli attraverso il contributo di una quota delle spese di stagionatura. Di questo provvedimento non si può non auspicare una sollecita emanazione.

Quanto alla congruità e alla efficacia del contenuto dei due decreti-legge, si può osservare quanto segue:

1) La produzione complessiva del 1967 si stima intorno ai 725 mila quintali di parmigiano-reggiano e di 600 mila quintali di grana padano; però le offerte pervenute all'AIMA, entro i termini stabiliti, sembrano aggirarsi sui 100 mila quintali per il grana padano e di oltre 300 mila quintali per il parmigiano-reggiano.

I 200 mila quintali acquistabili dall'AIMA sembrerebbero quindi non adeguati. Bisogna però considerare che una parte del prodotto offerto sicuramente non avrà le caratteristiche di qualità volute dal decreto e parecchi caseifici o latterie sociali, pur avendo offerto le loro partite all'AIMA, avranno nel frattempo venduto il prodotto.

Occorre quindi che l'AIMA verifichi la consistenza delle domande pervenute, riparta proporzionalmente alle offerte o alla produzione l'intervento e provveda ad acquistare, particolarmente nel comprensorio del parmigiano-reggiano, partite intere di prodotto ricorrendo ovviamente al sorteggio delle partite da acquistare secondo una proposta partita dagli stessi produttori interessati.

2) L'intervento dell'AIMA deve avvenire entro tempi tecnici relativamente brevi sia per la particolarità del prodotto sia perché il prezzo subisce delle modificazioni a mano a mano che il prodotto si stagiona.

Per giungere a questi risultati l'AIMA, avvalendosi della facoltà concessa in via ordinaria dalla legge istitutiva, dovrebbe utilizzare la collaborazione di enti ed organismi di produttori agricoli e di enti particolarmente attrezzati in campo tecnico e commerciale sia pure sotto un rigido controllo.

3) L'AIMA, entro pochi mesi, disporrà di una consistente massa di prodotto (200 mila quintali su circa 1.300.000 della produzione complessiva). È quindi necessario mettere subito allo studio idonee soluzioni circa il collocamento del prodotto (fuori dalle normali vie

di commercializzazione) specialmente nell'ipotesi che il mercato, nonostante i vari provvedimenti adottati, non si riprenda sufficientemente.

La discussione in Commissione ha fatto registrare anche per questo decreto, come già è accaduto per il precedente, una generale concordanza dei vari gruppi politici.

Tuttavia non sono mancate preoccupazioni relative alla concreta attuazione dell'intervento, preoccupazioni che non modificano il giudizio positivo sul provvedimento, di cui anzi si chiede l'approvazione, ma sulle quali si chiede soprattutto l'attenta considerazione del Governo.

MENGOZZI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 18, recante ulteriori interventi a sostegno del prezzo del formaggio grana mediante acquisti di tale prodotto da parte dell'AIMA.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.